Relazione istruttoria conclusiva relativa al procedimento (atto di accertamento e contestazione n. 1/2025 del 25 marzo 2025) nei confronti della società TVP ITALY S.R.L. fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "VERA TV" (LCN 11), per la violazione dell'articolo 3, comma 2 dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001 (Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite).

In data 3 marzo 2025 è pervenuta al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (di seguito Co.re.com.) una segnalazione di presunta violazione da parte dell'emittente televisiva locale Vera TV (LCN 11) della normativa di settore in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva; specificatamente è stato indicato che l'emittente televisiva locale Vera TV (LCN 11) ha trasmesso in data 2 marzo 2025 e in orario pomeridiano, un programma avente come contenuto il carnevale di Ascoli Piceno nel corso del quale sono stati diffusi in sovrimpressione dei contenuti pubblicitari in assenza dell'apposizione della scritta "pubblicità" locale (nota acquisita agli atti con protocollo n. 56 di pari data – **allegato 1**).

Di conseguenza, nell'immediato e contestualmente:
a) è stato dato riscontro al segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 del "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni" (di seguito Regolamento) di cui all'allegato A alla delibera Agcom n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, come da ultimo modificato dall'allegato A alla delibera Agcom n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015 (nota protocollo n. 60 del 10 marzo 2025 – **allegato 2**);
b) è stata avviata l'attività preistruttoria necessaria ai fini di un eventuale avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento. Nella fattispecie è stata acquisita in house la registrazione del programma intitolato "Il carnevale di Ascoli", mandato in onda il giorno 2 marzo 2025 dalle ore 16:03 alle ore 19:54 dal fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale TVP ITALY S.R.L. con sede a San Benedetto del Tronto (AP) in via Pasubio n. 10, titolare dell'autorizzazione per la fornitura con il marchio VERA TV "LCN 11", ed effettuata con risorse interne la rilevazione e l'analisi dei dati e si è così constatata la effettiva diffusione in contemporanea alla trasmissione e in sovrapposizione rispetto al programma televisivo di contenuti pubblicitari in assenza della scritta "pubblicità".

Di seguito l'elenco dettagliato con l'indicazione dell'orario di inizio e di fine messa in onda dei contenuti pubblicitari su citati:

programma	inizio	fine	durata	tipologia
“Il Carnevale di Ascoli” 2 marzo 2025	16:13:19	16:13:59	0:00:40	Sovraimpressioni
	16:15:17	16:15:57	0:00:40	Sovraimpressioni
	16:16:37	16:17:17	0:00:40	Sovraimpressioni
	16:18:04	16:18:44	0:00:40	Sovraimpressioni
	16:28:06	16:28:46	0:00:40	Sovraimpressioni
	16:51:40	16:52:21	0:00:41	Sovraimpressioni
	16:53:16	16:53:56	0:00:40	Sovraimpressioni
	16:56:19	16:56:59	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:06:03	17:06:43	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:08:16	17:08:56	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:10:49	17:11:29	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:12:44	17:13:24	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:21:38	17:22:18	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:23:18	17:23:58	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:26:11	17:26:51	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:28:25	17:29:05	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:35:53	17:36:33	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:39:13	17:39:53	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:41:18	17:41:58	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:49:01	17:49:41	0:00:40	Sovraimpressioni
	17:56:07	17:56:47	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:10:39	18:11:19	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:12:07	18:12:47	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:13:03	18:13:43	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:13:59	18:14:39	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:22:26	18:23:06	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:26:54	18:27:34	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:28:42	18:29:22	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:35:48	18:36:28	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:37:13	18:37:53	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:39:00	18:39:40	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:40:18	18:40:58	0:00:40	Sovraimpressioni
	18:52:04	18:52:44	0:00:40	Sovraimpressioni
	19:04:49	19:05:29	0:00:40	Sovraimpressioni
	19:05:51	19:06:31	0:00:40	Sovraimpressioni
	19:07:34	19:08:14	0:00:40	Sovraimpressioni
	19:13:58	19:14:37	0:00:39	Sovraimpressioni
	19:18:37	19:19:17	0:00:40	Sovraimpressioni
	19:19:55	19:20:35	0:00:40	Sovraimpressioni
	19:21:13	19:21:53	0:00:40	Sovraimpressioni
	19:36:48	19:37:28	0:00:40	Sovraimpressioni
	19:37:50	19:38:30	0:00:40	Sovraimpressioni
	19:42:48	19:43:28	0:00:40	Sovraimpressioni
	19:47:01	19:47:41	0:00:40	Sovraimpressioni

Con riferimento all'attività preistruttoria svolta sono state evidenziate le seguenti considerazioni di diritto e di fatto:
- l'articolo 3, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) definisce la «pubblicità televisiva» come "ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni";
- l'articolo 44, comma 1 del decreto legislativo 208/2021 stabilisce che: "La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorità";
- l'articolo 3, comma 1 dell'allegato A alla delibera Agcom n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001 (Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite) dispone che la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita;
- l'articolo 3, comma 2 dell'allegato A alla delibera Agcom n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001 prevede che le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.
- l'articolo 5 della delibera Agcom n. 211/08/CSP del 24 settembre 2008 (Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva) stabilisce che la sovrimpressione animata, caratterizzata da contemporaneità di trasmissione e sovrapposizione rispetto al programma televisivo in cui è inserita, consistendo nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario, nella misura in cui risulta finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è soggetta al medesimo trattamento degli altri messaggi pubblicitari; in quanto caratterizzata dalla breve durata che la accomuna agli spot, è soggetta alla relativa disciplina con riferimento alla identificabilità del messaggio, all'assoggettamento ai limiti di affollamento orario e giornaliero, al posizionamento e al distanziamento temporale rispetto agli altri eventi pubblicitari.

Con atto di accertamento e contestazione n. 1/2025 (cfr. "deliberazione n. 8 del 25 marzo 2025" – **allegato 3**), il Co.re.com. Marche ha accertato nel corso del

programma “Il carnevale di Ascoli” trasmesso in data 2 marzo 2025 nell’orario compreso tra le ore 16:03 e le ore 19:54 dal fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale TVP ITALY S.R.L. avente sede legale a San Benedetto del Tronto (AP) in via Pasubio n. 10, titolare dell’autorizzazione per la diffusione con il marchio “Vera TV” (LCN 11), la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 2 dell’allegato A alla delibera Agcom n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001 (Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite) e contestato alla medesima società su citata, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, la presunta violazione dell’articolo 3, comma 2 dell’allegato A alla delibera Agcom n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001 (diffusione in contemporanea alla trasmissione e in sovrapposizione rispetto al programma televisivo di contenuti pubblicitari in assenza della scritta “pubblicità”) assegnando 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso atto di contestazione, per presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi nonché richiesta di essere auditi sui fatti oggetto di contestazione dal responsabile del procedimento, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dell’articolo 9 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’Allegato A della delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 (di seguito denominato Regolamento), come da ultimo modificato dall’allegato A alla delibera Agcom n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, e dando atto delle comunicazioni di legge.

In data 31 marzo 2025 il sottoscritto responsabile del procedimento Simone Pigliapoco ha provveduto a notificare alla società su indicata, a mezzo posta elettronica certificata, il suddetto atto di accertamento e contestazione (notifica avvenuta regolarmente con nota di trasmissione acquisita agli atti con protocollo n. 92 di pari data, rispetto alla quale è stata verificata l’avvenuta consegna – **allegato 4**).

In seguito al ricevimento di detto atto di contestazione, con memoria difensiva pervenuta in data 18 aprile 2025 e acquisita agli atti con protocollo n. 125 di pari data (**allegato 5**), la società TVP ITALY S.R.L. ha eccepito letteralmente quanto segue:

“In riferimento al procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della nostra emittente, si precisa fin da subito che la trasmissione oggetto della contestazione, andata in onda in data 2 marzo 2025 con il titolo «Il Carnevale di Ascoli», non è stata realizzata da Vera TV, né da alcuna società ad essa collegata. La diretta è stata interamente curata e prodotta dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli Piceno”, comitato organizzatore dell’evento, che ha affidato la gestione tecnica alla società esterna Xentek e ha poi fornito la trasmissione già confezionata alla nostra emittente. Il prodotto televisivo è stato realizzato con il supporto di enti, associazioni ed operatori economici del territorio. Nonostante i tentativi preventivi del nostro direttore responsabile (vedi Allegato 1, pec inviata) di ottenere una scaletta dei contenuti, compresi eventuali riferimenti pubblicitari, la nostra richiesta non ha ricevuto riscontro scritto, se non alcune rassicurazioni verbali da parte del responsabile di produzione, sig. XXX, secondo cui “avrebbero pensato a tutto”. La trasmissione è stata diffusa da

Vera TV con finalità di pubblico servizio, per consentire a tutta la cittadinanza di fruire dell'evento, senza alcun ritorno economico per la nostra emittente, che ha anzi sacrificato quattro ore di normale programmazione.

Mancanza di intento pubblicitario.

Le sovraimpressioni mostrate nel corso della diretta erano costituite da una sorta di infografica con il logo di diverse associazioni e operatori che hanno contributo alla realizzazione dell'iniziativa senza alcun riferimento all'identificazione degli stessi. Nello specifico non individuavano:
• numeri di telefono;
• siti web;
• prodotti;
• indicazione della sede fisica con indirizzo.
Queste sovraimpressioni, inoltre, non erano tali da configurare una comunicazione commerciale in quanto non intenta a stimolare l'acquisto da parte dei consumatori. Nel corso delle stesse sovraimpressioni non venivano presentate offerte o slogan promozionali. Molti dei marchi comparsi non hanno un rapporto diretto con il consumatore finale e non si rivolgono al commercio al dettaglio. Non è stato menzionato il tipo di attività svolta dai soggetti citati né la natura dei servizi eventualmente erogati. Si evidenzia inoltre che molti dei marchi apparsi in sovraimpressione non commercializzano alcun prodotto, risultando quindi priva di fondamento qualsiasi ipotesi di finalità promozionale. Le sovraimpressioni si limitavano a segnalare la presenza di enti o aziende che hanno sostenuto il Carnevale di Ascoli, patrocinandolo o contribuendo in altro modo all'organizzazione della manifestazione. In tal senso, il loro ruolo era assimilabile a quello di sponsor culturali o istituzionali, come spesso avviene in manifestazioni pubbliche o rievocazioni tradizionali. La posizione difensiva trova fondamento anche in precedenti orientamenti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. In particolare:
• Delibera n. 33/12/CSP, dove l'AGCOM ha stabilito che la presenza di loghi o riferimenti non costituisce di per sé pubblicità se non accompagnata da finalità promozionali o da un corrispettivo.

• Delibera n. 183/12/CONS, in cui è stato ribadito che, per configurare un messaggio pubblicitario, è essenziale che sussista un vantaggio economico per l'emittente e una intenzione promozionale riconoscibile.

• Delibera n. 421/16/CONS, dove si precisa che anche in presenza di menzioni di aziende o marchi, è la contestualizzazione del messaggio (scopo, contenuto, natura del programma) a determinare se si tratta o meno di pubblicità.

Nel caso di specie, nessuno degli elementi indicati dalle delibere sopra citate è presente: non vi è scopo commerciale, non vi è pagamento, non vi è un messaggio strutturato a fini di vendita.

Assenza di corrispettivo economico.

Come già specificato, Vera TV non ha ricevuto alcun compenso economico, né per la messa in onda della diretta né per la trasmissione di eventuali messaggi presenti nel segnale ricevuto. L'emittente ha operato in totale assenza di accordi commerciali con le parti coinvolte. A confermarlo è anche il Comune di Ascoli Piceno con documento firmato dalla dirigente di settore (vedi Allegato 2). Questa circostanza è pienamente rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 208/2021, secondo il quale: «Si definisce pubblicità ogni forma di messaggio diffuso dietro pagamento o altro corrispettivo». In mancanza di un corrispettivo e di un'intenzione promozionale, non può configurarsi una comunicazione pubblicitaria in senso proprio. L'intero servizio è stato offerto gratuitamente, rinunciando a quattro ore di normale programmazione. La trasmissione aveva finalità esclusivamente informativa e di interesse pubblico, e ha permesso a migliaia di cittadini di seguire da casa una manifestazione popolare di grande valore culturale e identitario.

Stato economico dell'emittente.

Si rappresenta infine che la nostra emittente non gode di floride condizioni economiche. I bilanci degli ultimi esercizi (vedi Allegato 3, bilancio previsione 2024) dimostrano una gestione equilibrata ma fragile (in perdita di 79 euro per l'anno 2024), tenuta in piedi attraverso azioni di contenimento dei costi e riorganizzazione interna. L'editore ha evitato tagli al personale solo grazie a interventi strutturali, ma una sanzione pecuniaria, in questa fase, potrebbe compromettere seriamente l'equilibrio aziendale e la capacità di continuare a garantire informazione pluralista e servizi pubblici locali.

Alla luce di quanto sopra:

• la trasmissione non è stata realizzata da Vera TV, che ha diffuso una trasmissione ricevuta da terzi;

• non vi era intenzione promozionale, né vantaggio economico diretto o indiretto;

• i contenuti non configurano pubblicità ai sensi della normativa vigente;

• l'emittente ha agito in buona fede, cercando di collaborare con i soggetti coinvolti per la crescita del territorio e la valorizzazione delle tradizioni culturali e sociali del Piceno e delle Marche.

Si chiede pertanto l'archiviazione del procedimento, non essendo sussistenti le condizioni giuridiche e fattuali per l'applicazione di sanzioni".

Alla luce di quanto riportato nelle memorie difensive e della documentazione ad esse allegata occorre rilevare quanto segue.

Con riferimento alla mancanza di intento pubblicitario:

si evidenzia come l'infografica, che è stata diffusa contemporaneamente alla trasmissione e in sovrapposizione rispetto al programma televisivo in assenza della scritta "pubblicità", è costituita da loghi riportanti mere denominazioni che non

consentono una identificazione puntuale, da parte di terzi, di tutti i soggetti ivi riportati e, comunque, mai della natura del bene o del servizio da essi eventualmente commercializzato o erogato, tanto che si è verificato che ad alcune denominazioni non corrispondono neppure soggetti che propongono al mercato beni o servizi.

Con riferimento all'assenza di corrispettivo economico:

si rileva come l'articolo 3, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 208/2021 definisce la «pubblicità televisiva» come "ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni" e come dalla documentazione prodotta nelle memorie difensive (autodichiarazione della dirigente del Servizio Eventi, Cultura, Turismo, Quintana e Teatri del Comune di Ascoli Piceno - **allegato 6**) vi sia la comprova che l'emittente televisiva Vera TV per la diffusione della trasmissione "Il Carnevale di Ascoli Piceno" andata in onda il 2 marzo 2025 non ha ricevuto alcun compenso economico né da parte del Comune di Ascoli Piceno né da parte dell'Associazione "Il Carnevale di Ascoli ETS" (che si occupa direttamente dell'organizzazione dell'evento per conto della medesima Amministrazione comunale) e che nessuna somma è stata corrisposta all'emittente per eventuali contenuti pubblicitari o altre sovraimpressioni trasmessi nel corso della trasmissione, ma che viceversa l'emittente ha messo a disposizione la propria programmazione a titolo gratuito, con spirito di servizio pubblico, al solo scopo di favorire la massima diffusione e partecipazione della cittadinanza e di valorizzare una manifestazione culturale storica per il territorio locale.

Con riferimento allo stato economico dell'emittente:

si rappresenta che tale condizione può rilevare solo in sede di valutazione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi.

Conseguentemente, sulla base degli elementi emersi in sede di presentazione delle memorie difensive e della relativa documentazione prodotta, si ritiene che non sussistano gli estremi per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società TVP ITALY S.R.L., avente sede legale a San Benedetto del Tronto (AP) in via Pasubio n. 10, fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio "VERA TV" (LCN 11), per condotte rilevanti rispetto alla violazione dell'articolo 3, comma 2 dell'Allegato A alla delibera AGCOM n. 538/01/CSP del 27 luglio 2001, e nello specifico per la diffusione in contemporanea al programma intitolato "Il carnevale di Ascoli" (mandato in onda il giorno 2 marzo 2025 dalle ore 16:03 alle ore 19:54) e in sovrapposizione rispetto ad esso, di contenuti pubblicitari in assenza della scritta "pubblicità".

Il responsabile del procedimento
Simone Pigliapoco
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

Allegati n. 6:

1) segnalazione di presunta violazione da parte dell'emittente televisiva locale Vera TV (LCN 11) della normativa di settore in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale (nota acquisita agli atti con protocollo n. 56 del 3 marzo 2025);

2) riscontro al segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione (nota protocollo n. 60 del 10 marzo 2025);

3) atto di accertamento e contestazione n. 1/2025 (deliberazione n. 8 del 25 marzo 2025);

4) notifica dell'atto di accertamento e contestazione n. 1/2025 (nota di trasmissione acquisita agli atti con protocollo n. 92 del 31 marzo 2025);

5) memoria difensiva di TVP ITALY SRL (acquisita agli atti con protocollo n. 125 del 18 aprile 2025);

6) autodichiarazione della dirigente del Servizio Eventi, Cultura, Turismo, Quintana e Teatri del Comune di Ascoli Piceno (allegata alla memoria difensiva).